

COPIA

Numero 36

N: 817 di Rep.  
N: \_\_\_\_\_ di Prot.**COMUNE DI MUSILE DI PIAVE**  
PROVINCIA DI VENEZIA**Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale del 16-07-04**  
Sessione Ordinaria, seduta Pubblica, di Prima convocazione**OGGETTO****REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO/DONNA ED ESTETISTA: MODIFICA ARTICOLO 27.**

L'anno duemilaquattro il giorno sedici del mese di luglio alle ore 20.30, nella Residenza Municipale per determinazione del Presidente del C.C., con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello, risultano

<b>MENZA VALTER</b>	<b>P</b>	<b>CARRER ANTONELLA</b>	<b>P</b>
<b>VAZZOLA GUIDO</b>	<b>P</b>	<b>ALFIER MIRCO</b>	<b>P</b>
<b>PAVAN PATRIZIO</b>	<b>P</b>	<b>ORLANDO MARTA</b>	<b>P</b>
<b>PAVAN GRAZIANO</b>	<b>A</b>	<b>SACCIOTTO IVAN</b>	<b>A</b>
<b>CINCOTTO GIOVANNI</b>	<b>P</b>	<b>FORCOLIN GIANLUCA</b>	<b>A</b>
<b>CAPIOTTO MASSIMILIANO</b>	<b>P</b>	<b>VISENTIN AGOSTINO</b>	<b>P</b>
<b>FINOTTO RAFFAELE</b>	<b>P</b>	<b>PERSICO ALFERIO</b>	<b>P</b>
<b>PAULON GRAZIANO</b>	<b>P</b>	<b>TAMAI GIANNI</b>	<b>P</b>
<b>BERTOLDERO UGO</b>	<b>P</b>		

Assiste alla seduta RUPIL ALESSANDRO, Segretario Comunale.

Il Sig. PATRIZIO PAVAN nella sua qualità di Presidente C.C. constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta previa designazione a scrutatori dei consiglieri

Assiste in qualità di Assessore esterno FURLAN ANNA

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco

visto il regolamento comunale per l'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere ed estetista approvato con propria deliberazione n. 36 del 18.6.1993, esecutiva, e s.m.i.;

considerato che, nel corso di questi undici anni, il settore dei servizi rivolti alla persona, nel quale rientrano le attività di barbiere, parrucchiere ed estetista, è stato oggetto di profondi cambiamenti dettati dall'evoluzione dello stile di vita della nostra società e che, pertanto, si renderebbe opportuna l'adozione di un nuovo regolamento che riveda in modo completo ed esaustivo tutta la materia;

ritenuto, tuttavia, che per l'approvazione del suddetto atto si debba attendere che la Regione emani un nuovo "regolamento - tipo", altrimenti il Comune dovrebbe fare riferimento a quello adottato con delibera della G.R. n. 655 del 12.02.1992;

dato atto che la Direzione Regionale per l'Artigianato si è già attivata in tal senso e che, comunque, ci vorrà del tempo prima che il provvedimento venga adottato;

ritenuto opportuno, nel frattempo, modificare il vigente regolamento comunale solamente all'art. 27: "Distanze minime tra esercizi" uniformando a metri 300 la distanza per tutte e tre le tipologie di attività, mentre adesso sono richiesti 300 mt. per il barbiere, 300 mt. per il parrucchiere e 500 per l'estetista;

considerato che detta modifica trova la sua motivazione nell'opportunità di uniformare i criteri relativi alle distanze, dato che - non essendovi un contingente numerico e trattandosi di attività ormai divenute omogenee - non hanno ragione di esserci distanze diverse;

tenuto conto che la suddetta variazione al regolamento comunale in questione è condivisa dalle Associazioni di categoria (Confartigianato e C.N.A. di San Donà di Piave) che, interpellate al riguardo, si sono espresse favorevolmente;

acquisito - ai sensi dell'art. 7, c. 2 del vigente regolamento - il parere della Commissione comunale per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere ed estetista che - riunitasi nella seduta del 12 luglio 2004 - ha valutato positivamente la proposta avanzata dall'Amministrazione comunale;

visto il parere favorevole espresso dalla I<sup>a</sup> Commissione consiliare in data 12 luglio 2004;

rilevato che con nota prot. n. 10958 del 07.07.2004, la proposta di modifica di cui trattasi è stata trasmessa alla Commissione Provinciale per l'Artigianato per l'esame di competenza, come previsto dall'art. 1 della L. n. 161 del 14.02.1963;

ritenuto, pertanto, di apportare al regolamento comunale per l'esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere ed estetista la modifica all'art. 27 relativo alle distanze minime tra esercizi;

visto il parere favorevole del Responsabile di Servizio, in ordine alla regolarità tecnica;

visto il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari, reso del Segretario Generale, nell'ambito delle funzioni consultive ed assistenza agli organi dell'Ente, di cui all'art. 97, c. 2 del T.U. approvato con il D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

visto l'art. 47, 3<sup>a</sup> comma della Legge 8 giugno 1990, n. 142;

con n. 14 voti favorevoli su n. 14 votanti, espressi col metodo dell'alzata di mano;

### DELIBERA

1) di modificare l'art. 27: "Distanze minime tra esercizi" del regolamento comunale per l'esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere ed estetista, approvato con deliberazione consiliare n. 36 del 18.6.1993 e s.m.i., sostituendone il testo come segue:

1. "L'autorizzazione all'apertura di un esercizio può essere rilasciata a condizione che tra l'esercizio di cui si chiede l'apertura e preesistenti esercizi dello stesso tipo intercorra almeno la distanza sotto riportata:

Attività	Distanze
Barbiere	mt. 300
Parrucchiere	mt. 300
Estetista	mt. 300

2. La distanza minima, come sopra determinata, è accertata seguendo il più breve percorso pedonale intercorrente tra i punti mediani dei rispettivi accessi più vicini dei locali di esercizio della stessa tipologia, a prescindere dai passaggi pedonali esistenti sulle strade.

3. Non è soggetto al rispetto della distanza minima il rilascio di autorizzazione per l'esercizio di attività all'interno di "convivenze" quando il servizio è svolto esclusivamente a favore degli ospiti delle stesse.

per la regolarità tecnica, parere favorevole

Il Responsabile del Servizio  
F.to DALLA ZORZA ALESSANDRA

per la conformità alle norme statutarie e regolamenti  
nell'ambito delle funzioni consultive ed assistenza agli organi  
dell'ente, di cui all'art. 97 del TUEL n. 267/00 favorevole

Il Segretario Comunale  
F.to RUPIL ALESSANDRO

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

Il Presidente  
F.to **PATRIZIO PAVAN**

Il Segretario Comunale  
F.to **RUPIL ALESSANDRO**

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal giorno 21-07-04 per quindici giorni consecutivi fino al giorno 05-08-04.

Contestualmente alla pubblicazione viene data comunicazione del presente verbale ai capigruppo consiliari, riguardando materie elencate all'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.


Li 21-07-04

Il Vice Segretario Comunale  
F.to **DALLA ZORZA ALESSANDRA**

---

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

Li 21-07-04



Il Vice Segretario Comunale  
**DALLA ZORZA ALESSANDRA**

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**  
(art. 134, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000)

Si certifica che la suesata deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, in data 31-07-04.


Li 31-07-04

Il Vice Segretario Comunale  
F.to **DALLA ZORZA ALESSANDRA**

---

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

Li 31-07-04



Il Vice Segretario Comunale  
**DALLA ZORZA ALESSANDRA**



# Comune di Musile di Piave

## Provincia di Venezia

### REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA ED ESTETISTA

\* \* \*

#### C A P O I° Disposizioni generali

##### Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Le attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e di estetista, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale e svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate in tutto il territorio comunale dalla Legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata dalla Legge 23 dicembre 1970, n. 1142, dalla Legge 4 gennaio 1990, n. 1, dalla L.R. 27 novembre 1991, n. 29, dalla Legge 4.8.1985, n. 443 e dalle disposizioni del presente regolamento.
2. Nel caso in cui tali attività vengano svolte in palestre, clubs, circoli privati, case di cura, ospedali, caserme, ricoveri per anziani, istituti di estetista medica, negozi di profumeria e in qualsiasi altro luogo anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle leggi e disposizioni di cui al presente regolamento.
3. Non sono soggette al presente regolamento:
  - a) le attività di lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona ma soltanto la produzione di un bene commerciale;
  - b) le attività nelle quali si compiono atti propri delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie previste dal testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni e integrazioni.

##### Art. 2 Autorizzazione amministrativa all'esercizio

1. Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di barbiere o di parrucchiere per uomo e donna, o di estetista, deve essere provvisto di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco, previo parere della competente commissione comunale di cui alla Legge 1142/70 e dall'art. 7 della L.R. n. 29/1991.
2. E' fatto divieto di esercitare l'attività in forma ambulante.
3. Le suddette attività possono solo occasionalmente essere esercitate a domicilio del cliente dai titolari, soci, dipendenti o collaboratori di imprese autorizzate a operare in sede fissa in favore di persone inferme, con gravi difficoltà di deambulazione, o per particolari e straordinarie occasioni.
4. L'autorizzazione di cui al presente articolo viene rilasciata tenuto conto delle condizioni disciplinate al successivo art. 25.

##### Art. 3

## Contenuti dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione e' valida per l'intestatario, per i locali e le eventuali attrezzature in essa indicati.
2. Le autorizzazioni possono essere concesse distintamente per l'esercizio congiunto delle attivita' di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e di estetista nella stessa sede, compatibilmente con le disposizioni di cui al successivo art. 25, purché per ogni specifica attivita' il titolare o il direttore tecnico dell'azienda siano in possesso delle rispettive qualificazioni professionali o esistano uno o piu' soci lavoratori provvisti delle relative qualificazioni professionali.
3. I locali adibiti all'attivita' di estetista devono essere separati da quelli destinati all'attivita' di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e da quelli destinati alla vendita di prodotti cosmetici di cui all'art. 7, secondo comma della Legge n. 1/1990.  
Debbono essere, inoltre, dotati di autonomo servizio igienico, preferibilmente dotato a bagno.
4. Nell'autorizzazione devono essere indicati:
  - la ragione sociale, i dati anagrafici delle persone in possesso della qualificazione professionale, il codice fiscale della ditta autorizzata;
  - il tipo di attivita' oggetto dell'autorizzazione;
  - la via, il numero civico e l'eventuale interno ove si autorizza l'esercizio;
  - il nominativo del direttore dell'azienda nel caso di societa' non artigiana o nel caso previsto dall'art. 5 comma terzo della Legge n. 443/1985.
5. Nell'autorizzazione per l'attivita' di estetista devono essere inoltre indicate le apparecchiature di cui e' consentito l'usc ai sensi della Legge n. 1/90.

### Art. 4

#### Tipologia delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni di cui ai precedenti artt. 2, 3 e 4 possono essere rilasciate per una o piu' delle seguenti tipologie:
  - A) Barbiere: trattasi di attivita' esercitata esclusivamente su persona maschile consistente nel taglio della barba e dei capelli, in prestazioni semplici di manicure e pedicure estetica e in servizi tradizionalmente complementari.
  - B) Parrucchiere per uomo e donna: trattasi di attivita', esercitabile indifferentemente su uomo o donna, comprendente:
    - taglio dei capelli;
    - esecuzione di acconciature;
    - colorazione e decolorazione dei capelli;
    - applicazione di parrucche;
    - prestazioni semplici di pedicure e manicure estetica;
    - ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico dei capelli;
  - C) Estetista: trattasi di attivita', esercitabile indifferentemente su uomo o donna, ai sensi dell'art. 1 della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 e comprendente tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

Tali attività e l'uso dei prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 11 ottobre 1986, n. 713, delle apparecchiature in essa consentite sono regolamentate dalla L.R. 27 novembre 1991, n. 29 e dalla Legge 4 gennaio 1990, n. 1.

#### Art. 5

##### Attività svolte presso l'abitazione

1. Le attività soggette al presente regolamento possono essere svolte presso l'abitazione dell'esercente a condizione che i locali siano separati da quelli adibiti a civile abitazione, abbiano una idonea sala d'attesa e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni previste dalla Legge e dal presente regolamento.

#### Art. 6

##### Attività didattiche

1. Le attività soggette al presente regolamento, esercitate ai fini didattici su soggetti diversi dagli allievi, sono sottoposte ad autorizzazione temporanea per un monte ore non superiore alle 150 ore annue.  
Dette istanze dovranno essere porate a conoscenza della Commissione di cui all'art. 7 per presa d'atto, nella prima riunione successiva alla presentazione dell'istanza stessa.
2. Le attività soggette al presente regolamento, esercitate temporaneamente ai fini promozionali sono sottoposte ad autorizzazione temporanea previa comunicazione scritta all'ufficio competente.
3. Il rilascio dell'autorizzazione non è subordinato alle distanze minime ma soltanto alle seguenti condizioni:
  - a) abilitazione professionale dei responsabili delle esercitazioni pratiche;
  - b) possesso del libretto sanitario da parte dei responsabili nonché degli allievi;
  - c) idoneità sanitaria dei locali ove vengono svolte le esercitazioni;
  - d) diretto controllo del personale qualificato qualora le esercitazioni siano effettuate da persone non abilitate alla professione;
  - e) le prestazioni non devono comportare alcun corrispettivo neppure sotto forma di rimborso per l'uso di materiali di consumo.
4. Al termine del periodo autorizzato il titolo autorizzativo deve essere riconsegnato.

#### Art. 7

##### Compiti della commissione consultiva comunale

1. La commissione consultiva comunale esprime pareri obbligatori ma non vincolanti nei seguenti casi:
  - a) domande di nuove autorizzazioni;
  - b) domande di trasferimento dei laboratori;
  - c) richieste di modifiche o di aggiunta di nuove tipologie in un laboratorio preesistente;
  - d) revoca e decadenza dell'autorizzazione nei casi previsti dall'art. 9 della L.R. n. 29/1991;
  - e) domande di subingresso in una attività preesistente qualora vengano richieste modificazioni al contenuto dell'autorizzazione;

f) domande di sospensione dell'attività (di cui all'art. 14) per più di novanta giorni continuativi.

2. La commissione deve essere sentita, altresì, sulle proposte di modifica o revisione del presente regolamento.
3. Il Presidente può sottoporre all'esame della commissione gli argomenti che l'amministrazione comunale ritenga utili per una corretta gestione dello specifico comparto artigianale.
4. Le domande devono essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse all'ufficio protocollo del Comune. Nel caso in cui la domanda fosse presentata incompleta o in forma irregolare, si prenderà per valida la data dell'avvenuta integrazione o regolarizzazione della domanda stessa.
5. Le autorizzazioni rilasciate per subingresso vengono comunicate alla commissione nella prima seduta successiva al rilascio.
6. La Commissione Consultiva Comunale è nominata dalla Giunta Comunale e rimane in carica sino alla scadenza del Consiglio Comunale e comunque fino al rinnovo dello stesso.
7. La Commissione Consultiva, presieduta dal Sindaco o da un suo delegato, è così composta:
  - da n.ro 3 rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali più rappresentative, di cui uno in rappresentanza della categoria degli estetisti;
  - da n.ro 3 rappresentanti dei lavoratori nominati dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori più rappresentative;
  - dal Responsabile del Settore Igiene Pubblica dell'ULSS o da un suo delegato;
  - dal Comandante dei Vigili Urbani o da un suo delegato;
  - da un rappresentante della Commissione Provinciale per l'Artigianato di Venezia o da un suo delegato della categoria residente nel Comune;
  - dal segretario della commissione - funzionario responsabile del settore.Qualora entro 60 giorni dalla richiesta di designazione non fossero pervenuti i nominativi dei rappresentanti, l'Amministrazione provvederà in via di surroga.

#### Art. 8

##### Funzionamento della commissione consultiva comunale

1. Per la validità delle riunioni della commissione è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. I pareri sono adottati con la maggioranza dei voti espressi dai presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
2. Funge da segretario della commissione un impiegato comunale designato dal Sindaco.
3. In caso di dimissioni o perdita dei requisiti, decesso o assenza ingiustificata per oltre tre sedute consecutive di uno dei componenti, la Giunta Comunale provvede alla sostituzione. In caso di sostituzione di un membro della Commissione la designazione del nuovo rappresentante spetta all'organizzazione che aveva provveduto

alla prima designazione. Questa dovrà designarlo entro 20 giorni dalla richiesta da parte dell'Amministrazione.

4. L'avviso di convocazione della riunione della commissione comunale, con l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e' inviato dal Sindaco a mezzo lettera raccomandata a ciascun componente la commissione almeno cinque giorni prima della riunione.

## C A P O I I ^

### Norme per il rilascio e l'esercizio dell'autorizzazione

#### Art. 9

#### Domanda di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione all'esercizio delle attivita' soggette al presente regolamento va presentata in carta legale al Sindaco e deve contenere i seguenti dati essenziali:
  - a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
  - b) nel caso di societa', anche la ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale, mentre i dati di cui al punto a) devono riferirsi al legale rappresentante della societa' o al direttore di azienda nel caso di societa' non iscrivibile all'albo delle imprese artigiane;
  - c) precisa ubicazione del locale ove si intende esercitare l'attivita'.
2. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
  - a) documentazione relativa a:
    - 1- requisiti professionali di cui alla Legge n. 1/1990, per i richiedenti l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di estetista;
    - 2- requisiti professionali di cui alla Legge n. 161/1963 e successive modificazioni e integrazioni, per i richiedenti l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di barbiere o parrucchiere per uomo e donna.Tali requisiti sono riferiti al titolare di impresa individuale o alla maggioranza dei soci (almeno uno nel caso di due soli contitolari) per le societa' tenute all'iscrizione all'A.I.A. o al Direttore d'azienda nel caso di societa' non artigiana. Tutti i soci partecipanti al lavoro dovranno essere in possesso della qualifica professionale sopra nominata.
  - b) planimetria in scala dei locali ove si intende esercitare l'attivita';
  - c) copia autentica in bollo dell'atto costitutivo e dello statuto della societa', aggiornati o dell'atto costitutivo di societa' di fatto registrato all'ufficio del registro;
  - d) dichiarazione del proprietario dei locali attestante l'impegno di concedere in affitto i locali stessi al richiedente qualora da domanda ottenga esito favorevole (nel caso che il richiedente sia proprietario dell'immobile deve dichiararlo nella domanda di cui al primo comma di cui al presente articolo).

Successivamente alla comunicazione di accoglimento della domanda (che viene effettuata dopo aver acquisito il parere della Commissione Consultiva Comunale), ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il richiedente entro 180 giorni, dovrà produrre la seguente

documentazione:

- certificato di idoneità sanitaria dei locali rilasciato dall'ULSS Settore Igiene Pubblica; a questo ufficio va pertanto prodotta formale richiesta in carta legale, allegando la seguente documentazione;

- 1) planimetria dei locali con l'indicazione in calce gli estremi della concessione edilizia (nel caso sia stata presentata istanza di condono edilizio produrre copia dell'istanza e planimetria allegata);
- 2) certificato di agibilità;
- 3) elenco delle attrezzature impiegate;
- 4) indicazione del numero di dipendenti;
- 5) dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico;
- 6) denuncia di messa a terra dell'impianto elettrico (solo nel caso in cui il titolare abbia dipendenti);
- 7) copia della richiesta dell'autorizzazione allo scarico (solo nel caso si tratti di attività di barbiere o parrucchiere);
- 8) copia della ricevuta di versamento per diritti sanitari di sopralluogo;
- 9) una marca da bollo da L. 15.000 per il rilascio della certificazione;
- 10) altri eventuali documenti richiesti dal Responsabile del Settore Igiene Pubblica.

L'Ufficio comunale competente provvederà ad acquisire agli atti la certificazione antimafia secondo le modalità indicate nel Decreto Legislativo 8.8.1994, n. 490.

#### Art. 10

##### Comunicazioni relative alla richiesta di autorizzazione

1. Il Sindaco comunica al richiedente l'esito dell'istanza a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notifica.
2. In caso di diniego di rilascio dell'autorizzazione, nella relativa comunicazione viene data indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere.
3. Il rifiuto di accordare l'autorizzazione, motivato, deve essere comunicato al richiedente entro i termini seguenti:
  - a) trenta giorni dalla richiesta, con riferimento alle attività di barbiere e/o parrucchiere per uomo e donna;
  - b) novanta giorni dalla richiesta, con riferimento all'attività di estetista.
4. Del rilascio dell'autorizzazione viene data immediata comunicazione ai seguenti uffici:
  - a) Commissione provinciale per l'artigianato;
  - b) Camera di Commercio;
  - c) Ufficio tributi del Comune;
  - d) Settore igiene pubblica dell'Ulss;
  - e) Ufficio urbanistico del Comune.

#### Art. 11

##### Norme sull'autorizzazione

1. L'autorizzazione deve essere esposta nel locale destinato

all'attività ed esibita su richiesta dei funzionari o agenti della forza pubblica e di quelli preposti al controllo sanitario.

2. Coloro che esercitano l'attività presso enti, istituti, associazioni e, eccezionalmente, presso il domicilio del cliente devono recare con sé copia dell'autorizzazione ed esibirla a ogni richiesta degli organi di vigilanza.

#### Art. 12

##### Inizio dell'attività

1. Chi ha ottenuto l'autorizzazione deve produrre entro 120 giorni dall'inizio dell'attività al competente ufficio comunale il certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro ditte per le imprese non artigiane.

#### Art. 13

##### Modifiche

1. Ogni modifica sostanziale dei locali e delle attrezzature, rispetto a quanto autorizzato inizialmente, deve essere preventivamente comunicata al Sindaco per le verifiche di legge.
2. Il Sindaco prende atto delle modifiche stesse dandone comunicazione all'interessato. Se le modifiche sono difformi dalle vigenti disposizioni di Legge, il Sindaco ne vieta l'attuazione.
3. Per attività di estetista la modifica delle apparecchiature comporta la variazione dell'autorizzazione, fermo restando quanto disposto ai commi precedenti.

#### Art. 14

##### Sospensione dell'attività

1. La sospensione dell'attività per un periodo superiore a un mese e inferiore a tre deve essere comunicata al Sindaco.
2. La sospensione dell'attività per un periodo superiore a tre mesi può essere autorizzata dal Sindaco, previo parere della commissione di cui all'articolo 7 della L.R. n. 29/1991, nei seguenti casi:
  - a) per gravi indisponibilità fisiche;
  - b) per demolizione o sinistro dello stabile che impediscano l'uso dei locali nei quali è collocato l'esercizio;
  - c) per lavori di ristrutturazione dei locali, su richiesta dell'ULSS competente.

#### Art. 15

##### Cessazione dell'attività o modificazione della titolarità dell'impresa

1. Entro 30 giorni dalla cessazione dell'attività il titolare deve consegnare al competente ufficio comunale l'autorizzazione, che comunque dopo tale termine è da intendersi decaduta.
2. Il trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento

- dell'attività, sempreché sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio e il subentrante sia in possesso della qualificazione professionale.
3. Il subentrante già in possesso della qualificazione professionale alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio o, in caso di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione dal Comune.
  4. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività venga assunto, ai sensi dell'art. 5, terzo comma, della Legge 8 agosto 1985, n. 443, dal coniuge, dai figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato, dovrà essere annotato nell'autorizzazione il nominativo del personale in possesso della relativa qualificazione professionale.
  5. In caso di subingresso, il richiedente potrà ottenere d'ufficio l'autorizzazione, a condizione che produca, in conformità alla Legge n. 15/68, una dichiarazione che nessuna modifica ai locali o alle attrezzature è stata apportata rispetto alle condizioni che hanno determinato il rilascio della precedente autorizzazione e che comunque viene garantito il rispetto del vigente regolamento. Analoga dichiarazione va prodotta per l'autorizzazione allo scarico se e in quanto dovuta. L'autorità comunale potrà chiedere in qualunque momento ai propri uffici e al settore Igiene Pubblica una verifica di quanto dichiarato dall'interessato, senza nessuna spesa da parte di quest'ultimo. In caso di difformità che comportino la presenza di inconvenienti igienici o che contrastino con il vigente regolamento, a parte le eventuali sanzioni penali per le dichiarazioni non veritiere, nel caso in cui i suddetti inconvenienti igienici siano di lieve entità, seguirà una diffida ad adeguare i locali e le attrezzature, dando il tempo necessario per l'adeguamento. In caso di inadempienza a quanto prescritto l'autorizzazione potrà essere revocata fino a regolarizzazione avvenuta. Qualora, invece, gli inconvenienti igienici riscontrati fossero gravi, l'autorizzazione potrà essere revocata fino a quando non ci sarà l'adeguamento prescritto. Se invece il subentrante non è certo di essere in regola con le vigenti disposizioni, potrà chiedere lui stesso che l'U.L.S.S. faccia un sopralluogo di verifica (in questo caso però, a sue spese).

#### Art. 16

##### Trasferimento della sede

1. Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività devono presentare domanda al Sindaco il quale, sentita la commissione consultiva comunale, può consentire il trasferimento temporaneo o definitivo dell'attività in altri locali, fermo restando una distanza minima di mt. 200 tra esercizi della stessa tipologia.
2. La distanza minima è accertata seguendo il più breve percorso pedonale intercorrente tra i punti mediani dei rispettivi accessi della stessa tipologia, a prescindere dai passaggi pedonali esistenti sulle strade.
3. Tutta via, il trasferimento in locali contigui o vicini al precedente, fino ad un massimo di 50 metri lineari, calcolati con le modalità di cui al comma precedente, è comunque consentito.

Art. 17  
Ricorso

1. Contro il provvedimento del Sindaco che rifiuti l'autorizzazione o ne disponga la decadenza e' ammesso ricorso al Tar entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione della decisione o da quella di piena conoscenza della stessa.

C A P O III

Dei requisiti e della normativa igienico - sanitaria

Art. 18

Accertamenti igienico-sanitari

1. L'accertamento dell'idoneita' igienico-sanitaria dei locali, delle apparecchiature, delle dotazioni tecniche e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attivita' per le quali viene richiesta l'autorizzazione, inclusi i procedimenti tecnici usati in dette attivita', nonche' dell'idoneita' sanitaria degli operatori addetti, spetta al settore igiene pubblica dell'ULSS territorialmente competente.

Art. 19

Condizioni e requisiti igienico-sanitari dei locali

1. Tutti i locali adibiti alle attivita' oggetto del presente Regolamento devono corrispondere ai seguenti requisiti igienico-sanitari:
  - a) i locali devono essere puliti e ben aerati;
  - b) i vani devono essere ampi, con superficie illuminate, pari ad almeno un decimo e superficie di aerazione naturale, escludendo le porte di accesso, pari almeno ad un ventesimo della superficie del pavimento e con il soffitto alto da terra non meno di metri 2,70; la carenza di superficie utile di aerazione potra' essere compensata con l'installazione di un idoneo sistema di ricambio forzato dell'aria; analogo sistema potra' essere imposto in caso di utilizzo di caschi, saune, docce, vaporizzazioni ecc.; il pavimento deve essere continuo e lavabile tale da permettere la pulizia e la disinfezione piu' completa; le pareti devono essere rivestite di materiale impermeabile che ne permetta il facile lavaggio fino all'altezza di metri 2;
  - c) nei vani deve essere prevista una superficie di almeno mq. 5 per ogni posto di lavoro con un minimo di mq. 15 per il primo posto;
  - d) i locali devono essere dotati di adeguato servizio igienico con anti-wc;
  - e) i locali devono essere forniti di almeno un lavandino dotato di acqua calda e fredda;
  - f) i locali devono essere dotati di almeno un recipiente in materiale plastico o metallico con coperchio per la raccolta delle immondizie e di contenitore lavabile per il deposito della biancheria usata;
  - g) se l'attivita' e' svolta nel domicilio del titolare, i locali devono essere nettamente separati dai locali ad uso abitazione, con ingresso separato. Inoltre, per le attivita' di estetista, deve essere prevista oltre all'ingresso autonomo, una idonea sala di attesa, convenientemente separata dal locale ove si svolgono le prestazioni;

- h) gli asciugamani e gli accappatoi dovranno essere puliti e di volta in volta cambiati per ogni persona.

Art. 20

Controllo sanitario degli addetti

1. Tutto il personale addetto agli esercizi oggetto del presente regolamento dovrà essere dotato di certificato di idoneità all'impiego rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica; tale certificato ha la validità di un anno. Detto documento dovrà essere esibito ad ogni richiesta degli Ispettori d'Igiene nonché agli Agenti della Forza Pubblica, sia statale che comunale.

Art. 21

Assunzione del personale

1. L'assunzione del personale addetto agli esercizi oggetto del presente regolamento deve essere effettuata in base alle vigenti norme legislative in materia.

Art. 22

Tenuta di lavoro

1. Agli addetti al servizio è fatto obbligo di portare un camice in tinta unita e chiara sempre in perfetto stato di pulizia, con mezze maniche ad avambracci o con maniche chiuse al polso.

Art. 23

Sterilizzazione e disinfezione degli strumenti e suppellettili

1. Gli strumenti, le suppellettili e la biancheria devono essere tenuti con la più scrupolosa pulizia. Ai fini della profilassi dell'epatite B, la disinfezione degli utensili e degli oggetti che vengono a contatto diretto con le parti cutanee del cliente e che possono causarvi piccole lesioni di continuo quali rasoi, forbici, pinzette, abrasivi e attrezzi simili ecc. deve eseguirsi dopo l'uso per ogni singolo cliente, a mezzo di speciali autoclavi e stufe a secco o altri apparecchi giudicati di volta in volta idonei allo scopo dal Responsabile del Settore Igiene Pubblica e che sono, allo scopo, in commercio. Nel caso non si proceda alla sterilizzazione dei rasoi, volta per volta, devono essere utilizzati quelli monouso, a perdere. Tutta la restante attrezzatura quali spazzole, pettini e pennelli, deve essere accuratamente pulita e disinfettata dopo l'uso. In alternativa alla disinfezione del pennello da barba fatta volta per volta, può essere usato sapone spray. È vietato, durante l'uso delle attrezzature e nel compimento delle operazioni di pulizia parziale, adoperare materiali non idonei igienicamente. È proibito l'uso di piumini e di preparati essicatori quali l'allume. Per spargere cipria o altre sostanze sulla pelle dei clienti si adoperano, rispettivamente solo polverizzatori a secco e batuffoli di cotone. Questi ultimi devono essere gettati dopo averli usati una sola volta, per singolo cliente.

Per i sedili provvisti di poggiatesta si deve provvedere, di volta in volta, alla sostituzione della carta o del telo da utilizzare una volta sola per ogni cliente; in tutti i tipi di esercizi devono essere altresì cambiati di volta in volta, per ogni cliente, gli asciugamani e gli accappatoi, mentre nei gabinetti di estetica devono essere cambiate volta per volta le coperture dei lettini di lavoro.

#### Art. 24

##### Uso dei guanti

1. È fatto obbligo dell'uso dei guanti, tanto al titolare come al direttore tecnico che a tutto il personale, durante l'impiego di cosmetici, tinture od altro materiale chimico e sintetico. Tinture, fissativi ed altri preparati impiegati, non dovranno contenere sostanze tossiche o nocive alla salute e dovranno rispondere, per le tinture, ai requisiti prescritti dal D.M. 18.06.76.

#### CAPO IV

##### Orari e tariffe

#### Art. 25

##### Orari

1. Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura annuali sono fissati con ordinanza del Sindaco, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.
2. È fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre l'orario preventivamente segnalato e validato dall'Amministrazione comunale in maniera ben visibile dall'esterno del negozio.
3. È concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario.

#### Art. 26

##### Tariffe

1. Il titolare dell'autorizzazione deve esporre le tariffe in maniera ben visibile all'attenzione della clientela in prossimità della cassa dell'esercizio.

#### Art. 27

##### Distanze minime tra esercizi

1. L'autorizzazione all'apertura di un esercizio può essere rilasciata a condizione che tra l'esercizio di cui si chiede l'apertura e preesistenti esercizi dello stesso tipo intercorra almeno la distanza sotto riportata:

Attività	Distanze
Barbiere	mt. 300
Parrucchiere per uomo e donna	mt. 300
Estetista	mt. 500

2. La distanza minima, come sopra determinata, è accertata seguendo il più breve percorso pedonale intercorrente tra i punti mediani dei rispettivi accessi più vicini dei locali di esercizio della stessa tipologia, prescindendo dai passaggi pedonali esistenti sulle

strade.

3. Non e' soggetto al rispetto della distanza minima il rilascio di autorizzazione per l'esercizio di attivita' all'interno di "convivenze" quando il servizio e' svolto esclusivamente a favore degli ospiti delle stesse.

#### C A P O V

##### Controlli e sanzioni

###### Art. 28

1. Gli agenti incaricati della vigilanza sulle attivita' previste nel presente regolamento sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali in cui si svolgono le attivita' suddette.

###### Art. 29

##### Sanzioni

1. Le contravvenzioni alle norme del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 della Legge n. 1/1990, sono punite con sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.000.000 con la procedura di cui alla Legge 24.11.1981, n. 689.

###### Art. 30

##### Attivita' abusive

1. Il Sindaco ordina la cessazione dell'attivita' quando questa venga esercitata senza autorizzazione, disponendo altresì la chiusura dell'eventuale locale.
2. Qualora l'ordine non venga eseguito, il Sindaco dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato.
3. L'Amministrazione comunale vigilerà, attraverso i competenti uffici comunali e con la collaborazione dell'Ufficio Igiene del distretto sanitario, sul verificarsi di casi di abusivismo, cioè di esercizi posti in essere senza il rispetto del presente regolamento. Le segnalazioni dei casi di abusivismo potranno essere fatte da qualsiasi cittadino, da qualsiasi titolare di esercizio o dalle organizzazioni di categoria più rappresentative. Constatata l'infrazione, gli uffici interessati provvederanno a darne segnalazione alle autorità per l'irrogazione delle sanzioni di loro competenza.

#### C A P O V I

##### Norme transitorie e finali

###### Art. 31

##### Conversione delle vecchie autorizzazioni

1. I titolari di imprese autorizzate all'esercizio di attivita' considerate mestieri affini ai sensi dell'art. 1 della Legge 14 febbraio 1963, n. 161 come sostituito dall'art. 1 della Legge 23.12.1970, n. 1142, con esclusione di quelli in possesso di qualifiche parziali, devono presentare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, apposita istanza di conversione della precedente autorizzazione in base al profilo professionale previsto per l'estetista dall'art. 1 della Legge 4.01.1990, n. 1.

2. I titolari di imprese autorizzate all'esercizio dell'attività di barbiere - parrucchiere per uomo come definito dal precedente regolamento comunale, possono ottenere la conversione dell'autorizzazione in quella per l'esercizio dell'attività di parrucchiere per uomo e donna ai sensi del presente regolamento, su richiesta presentata entro lo stesso termine previsto al comma precedente, a condizione che:
  - a) sia dimostrato con idonea documentazione l'esercizio di fatto di prestazioni di parrucchiere così come individuate dall'art. 4, primo comma, lettera b), precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento previa nuova certificazione della C.P.A. attestante la qualifica professionale richiesta;
  - b) sia accertata l'idoneità igienico-sanitaria dei locali, attrezzature e suppellettili ai sensi degli artt. 19 e 20 del presente regolamento.
3. I titolari di imprese autorizzate all'esercizio dell'attività di parrucchiere per donna come definito dal precedente regolamento comunale possono ottenere l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di parrucchiere per uomo e donna, su richiesta presentata entro lo stesso termine previsto al comma 1, a condizione che:
  - a) sia accertata l'idoneità igienico-sanitaria dei locali, attrezzature e suppellettili ai sensi degli artt. 19 e 20 del presente regolamento.
4. Le conversioni possono essere concesse in deroga a quanto previsto dall'art. 27 del presente Regolamento.
5. L'assegnazione delle nuove tipologie viene stabilita dal Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art. 7 del presente regolamento e previo parere del C.P.A. ai sensi dell'art. 8 della Legge Regionale 29/91.

#### Art. 32

#### Abrogazione norme precedenti

1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali riguardanti le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna, estetista e, in modo particolare, quelle contenute nel Regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 29.6.1972.

(nuovo)